



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/12 DEL 10.04.2020

Oggetto: **Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2". Definizione dei criteri e delle modalità operative di erogazione della relativa indennità.**

Il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, da atto che, a seguito dell'approvazione della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS- CoV-2", si è reso necessario apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118 /2011 e smi, e dare nel contempo attuazione all'articolo 1, comma 7, della medesima legge regionale. Secondo tale disposizione, infatti, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione d'intesa con gli Assessori competenti per materia, vengono stabiliti criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione delle relative indennità.

Per quanto sopra, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio:

- visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. ed in particolare l'articolo 51 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;
- vista la legge regionale del 12 marzo 2020 n. 10, concernente "Legge di stabilità 2020";
- vista la legge regionale del 12 marzo 2020 n. 11, concernente "Bilancio di previsione triennale 2020-2022";



- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/9 dell'17 marzo 2020 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)";
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/10 dell'17 marzo 2020 concernente "Aggiornamento ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa";
- vista la legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, concernente "Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-CoV-2", pubblicata sul BURAS n. 18 del 9 aprile 2020;
- preso atto dell'istruttoria condotta dalla Direzione generale dei Servizi Finanziari;
- preso atto del parere di legittimità contabile rilasciato dal Direttore generale dei Servizi Finanziari;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

propone alla Giunta, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'adozione delle conseguenti variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022.

Il Presidente della Regione ricorda che la legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, approvata all'unanimità, destina 120 milioni di euro alle famiglie della Sardegna, quale primo urgente intervento per affrontare l'emergenza economica e sociale in atto.

Il Presidente riferisce che, per darne concreta e veloce attuazione, la gestione delle risorse suddette è affidata ai singoli comuni, quali enti più vicini ai cittadini e in condizione di cogliere, con maggiore immediatezza, i bisogni della popolazione.

Sul punto, in sede di Conferenza permanente Regione Enti-Locali, gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, hanno dato conto delle modalità di attuazione del disposto normativo e del monitoraggio, avviato ed ancora in corso, sulle risorse non utilizzate in capo ai comuni, riferibili ai finanziamenti di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau") relativi alle annualità 2018 e 2019.



In merito all'avvio delle procedure, il Presidente, d'intesa con gli Assessori della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 6 e 7 della L.R. n. 12 dell'8 aprile 2020, propone di assumere come parametro di riferimento iniziale i criteri di ripartizione del Reddito di inclusione sociale di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18, adottando un primo riparto dei fondi secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Regione - Enti Locali per le annualità 2017-2018-2019 del Reis come segue: 30% delle risorse in parti uguali tra comuni, il 35% in base alla popolazione e il 35% in base alla presenza di disoccupati sul territorio comunale. Il criterio così definito (Allegato A) è successivamente aggiornato sulla base del fabbisogno comunicato dagli enti locali.

Il Presidente, al fine di assicurare da un lato la tempestiva disponibilità delle risorse in capo ai comuni e dall'altro garantire criteri di equità nella ripartizione delle risorse a favore dei beneficiari, propone che l'erogazione dell'assegnazione avvenga per tranches, con la previsione di un acconto del 20% in favore dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o superiore ai 30.000 abitanti. In seguito alla comunicazione ad opera dei comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse.

Per garantire il razionale utilizzo delle risorse disponibili, incentrato sul fabbisogno del singolo nucleo familiare, il Presidente, nel riconoscere la capacità dell'ente locale di individuare il beneficiario per erogare il sussidio in maniera rapida e meglio monitorare le risorse detenute nei propri bilanci, ritiene necessario che gli enti gestori degli ambiti Plus, qualora detengano ancora dei fondi REIS 2019, provvedano al loro trasferimento in favore dei comuni.

Il Presidente, d'intesa con gli Assessori competenti, propone che l'erogazione dei fondi ai comuni proceda per stati d'avanzamento, tenendo conto, nell'iter del monitoraggio dei fondi comunali ex Reis, dell'individuazione del fabbisogno totale per singolo comune e del razionale utilizzo di eventuali economie senza eccessivi intoppi burocratici.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Servizi Finanziari per gli aspetti di propria competenza

DELIBERA



- di autorizzare distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022 come risultanti dall'allegato 1;
- di dare atto che, ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato il modello 8/1 come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118 /2011 e che la stessa è immediatamente esecutiva ed applicabile ed è trasmessa, per le finalità di cui al punto precedente, al Consiglio regionale per conoscenza;
- di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, il documento recante Avviso "Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2" e i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:
 - a) allegato A - Criteri di riparto;
 - b) allegato 2a - Stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS);
 - c) allegato 2b - Rendicontazione prima tranche e comunicazione dell'ulteriore fabbisogno;
 - d) allegato 3 - Avviso pubblico;
 - e) allegato 4 - Modello autocertificazione e domanda;
- di disporre che nei Comuni in cui siano in corso le procedure di avvio del Reis 2019 e relativamente ai progetti personalizzati in corso di svolgimento, si applichino le Linee guida Reis 2019-2020 in corso;
- di disporre che i Comuni, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, trasmettano alla Direzione delle Politiche Sociali il monitoraggio delle risorse ex Reis 2018 e 2019 secondo lo schema di cui all'allegato 2a "Stato di attuazione della spesa del reddito di inclusione sociale (REIS) di cui alla L.R. n. 18/2016";
- di disporre che i Comuni provvedano a rendicontare la spendita della prima tranche di risorse assegnate, in prossimità dell'esaurimento delle stesse, nonché a certificare l'ulteriore fabbisogno risultante al momento della sottoscrizione della dichiarazione, secondo le indicazioni di cui all'allegato 2b;
- di disporre che gli enti gestori degli ambiti Plus trasferiscano, entro e non oltre giorni cinque lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, i fondi ai comuni del relativo ambito;



- di approvare un primo riparto del contributo ai comuni a valere sulle risorse stanziare in conto della missione 12, programma 1 capitolo SC08.8611, secondo lo schema di cui all'allegato 1;
- di disporre che il trasferimento agli enti locali dell'assegnazione di cui al punto precedente avvenga per tranches, un acconto del 20% a favore dei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e del 50% a favore di quelli con popolazione uguale o superiore a 30.000 abitanti. Successivamente alla comunicazione da parte dei Comuni del fabbisogno ancora da soddisfare, si procederà alla rideterminazione dell'assegnazione e al trasferimento delle ulteriori risorse;
- di disporre che i Comuni entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente deliberazione pubblicano l'avviso di cui all'allegato n. 3, provvedano a stilare l'elenco dei beneficiari e trasmettere il fabbisogno alla Direzione generale delle Politiche Sociali;
- di dare mandato al competente servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali di procedere al trasferimento delle risorse necessarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella presente deliberazione;
- di disporre che, a cadenza settimanale, in sede di Conferenza permanente Regione Enti-Locali, si proceda alla verifica del grado di copertura del fabbisogno via via emergente sia a livello complessivo che con riferimento ai singoli Comuni, ed alla valutazione di eventuali correttivi al fine di massimizzare l'efficacia delle disposizioni normative di cui alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 12.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas